


COMUNE DI MARSICO VETERE
VILLA D'AGRI
PROVINCIA DI POTENZA

Variante Morfologica in zona C3 Omogenea residenziale, delimitata da Via Nazionale, Strada PRg, Via Pedali le Grotte.



TAVOLA

G.

Schema di convenzione Urbanistica

Committenti

IL PROGETTISTA
(Dott. Arch.
Salvatore BRUNO)



STUDIO DI ARCHITETTURA • Dott. Arch. Salvatore BRUNO • Via Dora n. 21 85010 - Gallicchio - PZ

SCHEMA CONVENZIONE

Variante Morfologica della Lottizzazione denominata comparto “ A” della lottizzazione generale approvata in ditta Eredi Vita Biagio e altri

L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____, Marsicovetere nella Residenza Municipale di Piazza Zecchettin sn.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA DA UNA PARTE:

- 1) Ing. -----, Responsabile dell'Area Tecnica, domiciliato per la carica in ----
-----, il quale dichiara, in qualità di Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune di Marsicovetere (incaricato con Decreto del Sindaco n. _ del
_____), di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marsicovetere, in
forza del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Codice Fiscale
n. 80004590768; e che nel proseguo del presente atto verrà indicato semplicemente come
«Comune»;

e

DALL'ALTRA PARTE:

- 1) Sig. **Vita Giovanni** in proprio e quale procuratore generale della signora Briglia Maria Saveria ----- nato a ----- nato a ----- il ----- e residente a -----
----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara di agire in questo atto
nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in Comune Marsicovetere
identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. ----- che nel prosieguo del
presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;
- 2) **Sig.ra Salvucci Rosa** ----- nata a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;
- 3) **Sig. Masino Antonio**----- nato a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;
- 4) **Sig. Masino Danilo** ----- nato a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;

- 5) **Sig.ra Pretera Maria Rosaria** ----- nata a ----- nato a ----- il -----
--- e residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale
dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di -----,
dell'immobile sito in Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con
il mappale n. ----- che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come
“Ditta Lottizzante”;
- 6) **Sig. Paoliello Domenico** ----- nato a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;
- 7) **Sig.ra Gerardi Annamaria** ----- nata a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;
- 8) **Sig. Scarcina Carmine** ----- nato a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;
- 9) **Sig.ra Curcio Miriam Isa** ----- nata a ----- nato a ----- il ----- e
residente a ----- in Via -----, cod. fisc. -----, il quale dichiara
di agire in questo atto nella sua qualità di -----, dell'immobile sito in
Comune Marsicovetere identificato catastalmente al Foglio ----- con il mappale n. -----
che nel prosieguo del presente atto verrà indicato semplicemente come “Ditta Lottizzante”;

PREMESSO

- la Variante denominata Comparto “A” in zona omogenea C3 fu richiesta dai lottizzanti, Vita Biagio, Masino Giuseppe, Salvucci Rosa, Vil CASA s.a.s, EdilCasa s.n.c, Mazziotta Rocco, Petrosino Paolo in data 29/11/1999 e protocollata al n 644.
- con la suddetta Variante, istruita il 18/06/200, si prevedeva il recupero delle Volumetrie derivante dalle aree a verde, dai parcheggi e dalla strada di lottizzazione in conseguenza della Variante normativa di P.R.G. che aboliva l'indice di fabbricabilità fondiaria per le zone C3 di Lottizzazione, fermo restando quello territoriale.

- pertanto ,il volume così recuperato veniva ridistribuito sui vari lotti. A riguardo si precisa che gli standards restavano invariati in quanto la loro dotazione risulta ancora soddisfatta e il lotto n 9 viene ad essere suddiviso in 4 lotti di minor superficie. Per i lotti già edificati non veniva previsto alcun aumento di volumetria con il consenso delle parti interessate, tranne che per il lotto N 6.
- la Variante fu adottata con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 25/06/2001 e approvata il con delibera di Consiglio Comunale n. del
- la convenzione per le opere di urbanizzazione è stata stipulata in data 30/01/1992 rep. 31640/9342 e ad oggi risulta scaduta;
- che in data è stata presentata al Comune di Marsicovetere la proposta Variante Morfologica della Lottizzazione denominata comparto “ A” della lottizzazione generale approvata in ditta Eredi Vita Biagio e altri composta dai seguenti elaborati:
 - a) Documentazione Variante Urbanistica approvata a firma del progettista Antonio Lo Sasso
 - b) Relazione Nuova variante morfologica
 - c) Stralcio PRG vigente
 - d) Planimetria catastale
 - e) Planimetria Variante proposta
 - f) Stima sommaria dei costi delle opere
 - g) Schema di convenzione urbanistica
 - h) Attestazione del geologo ai sensi dell’art. 5 L.R. 37/1996
- che con delibera di Giunta Comunale n. del il Comune di Marsicovetere ha adottato la proposta Variante Morfologica della Lottizzazione denominata comparto “ A” della lottizzazione generale approvata in ditta Eredi Vita Biagio e altri composta dai
- che con delibera di Giunta Comunale n. del il Comune di Marsicovetere ha approvato la proposta Variante Morfologica della Lottizzazione denominata comparto “ A” della lottizzazione generale approvata in ditta Eredi Vita Biagio e altri composta dai

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OBBLIGO GENERALE

La parte lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Fanno inoltre parte del presente atto, per formarne parte integrante, oltre ai seguenti elaborati depositati in atti ed approvati dalla G.C con delibera n. del:
 - a) Documentazione Variante Urbanistica approvata a firma del progettista Antonio Lo Sasso
 - b) Relazione Nuova variante morfologica
 - c) Stralcio PRG vigente
 - d) Planimetria catastale
 - e) Planimetria Variante proposta
 - f) Stima sommaria dei costi delle opere
 - g) Schema di convenzione urbanistica
 - h) Attestazione del geologo ai sensi dell'art. 5 L.R. 37/1996
2. La Parte Lottizzante si obbliga a trasferire ai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo le obbligazioni assunte con la presente convenzione, facendole trascrivere negli atti di trasferimento degli immobili ed obbligando gli stessi ad analogo trasferimento in caso di successive alienazioni.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla Parte Lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di comunicazione anche ad uno solo dei lottizzanti dell'avvenuta approvazione definitiva del piano di lottizzazione, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Le opere da realizzare previste nella presente variante ultimate nel termine massimo di 90 giorni dalla data del rilascio del permesso di costruire.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzare deve essere coerente con il progetto integrante la presente variante al piano di lottizzazione.
2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dai lottizzanti, a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo

proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai lottizzanti, procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese dei lottizzanti.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione previste dalla presente proposta sono eseguite direttamente dai lottizzanti, a cura e spese dagli eredi Vita Biagio, in conformità ad apposito progetto esecutivo di cui all'articolo 4.
2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente.

ART. 6 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese del lottizzante eredi Vita Biagio che ne deve anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

ART. 7 - CESSIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARD

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature pubbliche (standard) previste dalla convenzione sono cedute al Comune direttamente dopo l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo con onere a carico del lottizzante erede Vita Biagio.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione nonché a quelle indicate nel piano di lottizzazione originario.

ART. 8 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune o già asservite all'uso pubblico, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 9 - SPESE

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del lottizzante erede Vita Biagio

ART. 10 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

I Lottizzanti

per il Comune

